

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3180

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, SANGUINETI, D'AMATO CARLO, PIRO, SALERNO,
SEPIA, BUFFONI, BREDI, CELLINI, CAVICCHIOLI, FINCATO,
BARBALACE, PIERMARTINI, CURCI, DEL BUE, MUNDO,
NONNE, MORONI, NOCI, D'ADDARIO, CRISTONI, BONIVER**

Presentata il 27 settembre 1988

Procedure di pagamento per la circolazione senza barriere sul sistema autostradale

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto a tutti dei grossi disagi e disfunzioni che subiscono gli utenti sulle autostrade italiane, dovuti sia al sistema di esazione pedaggio, sia per le strutture inadeguate alle esigenze del traffico.

L'attuale sistema di esazione dei pedaggi, è unanimemente riconosciuto, rappresenta una delle cause primarie delle ricorrenti « code » chilometriche, soprattutto nei periodi cosiddetti « caldi » e coincidenti con gli orari di traffico lavorativo e pendolare ed in occasione dei grandi esodi. Tutto ciò comporta gravi disfunzioni a tutto il sistema autostradale, facendo venire meno la concorren-

zialità fra le reti ordinarie, soggette ad attraversamenti di centri urbani con conseguenti rallentamenti, e la rete autostradale che, invece, dovrebbe essere libera da ingorghi.

Importanti categorie, quali gli autotrasportatori, si trovano spesso ingabbiati in lunghi incolonnamenti e ciò provoca gravi diseconomie che vengono poi scaricate sui prezzi al dettaglio, alimentando fenomeni inflazionistici.

È inoltre statisticamente provato che numerosi incidenti avvengono proprio a seguito di lunghi incolonnamenti, soprattutto all'ingresso delle autostrade, quando gli autisti — siano essi alla guida di una

macchina o di un potente TIR —, sono istintivamente spinti a recuperare il tempo perso in coda elevando la velocità.

Oltre ai già citati argomenti va ricordata la Direttiva CEE che, in armonia con l'istituzione del Mercato Unico Commerciale previsto per il 1992, sollecita tutti i paesi membri ad uniformarsi ad un sistema di pedaggio che elimini le barriere, con l'obiettivo comunque di eliminare in un secondo tempo ogni forma di pedaggio.

Questo riguarda cinque Stati membri (Italia, Francia, Grecia, Spagna e Portogallo) in cui viene richiesto il pagamento di pedaggi; mentre in altri Stati sarebbe incomprensibile chiedere pedaggi laddove oggi non sono richiesti.

È comunque certo che l'Italia si trova fra le situazioni più difficili, sia per l'ampiezza della rete autostradale sia per la forte differenza esistente, soprattutto per la manutenzione del manto, fra la rete ordinaria e quella autostradale a pedaggio; proprio per questo è richiesto un pagamento di pedaggio per garantire un'efficienza ad un sistema offerto in alternativa al sistema ordinario.

Va però sottolineato che in tutti questi anni le società di gestione della rete autostradale si sono esclusivamente limitate a garantire l'efficienza e la pulizia del manto stradale (va ricordato che in occasione delle copiose precipitazioni nevose del 1985 l'unico sistema che funzionava per garantire la mobilità era quello autostradale), mentre non si è proceduto a creare strutture e servizi al traffico ed all'utenza: sono carenti i servizi informativi; sono carenti le strutture di pronto intervento per qualunque guasto possa capitare negli orari fra le ore 17.00 e le ore 07.00; sono del tutto inadeguati i servizi di coordinamento delle operazioni di soccorso in caso di incidenti; è mancata in sintesi un'iniziativa di predisposizione di servizi oggi più che mai necessari e che vengono sollecitati sia dalle associazioni di categoria, l'ACI e gli autotraspor-

tatori, così come anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che sollecitano una riqualificazione del personale per l'istituzione di veri e propri servizi di assistenza al traffico ed all'utenza. Va infatti ricordato che, a seguito di indagini effettuate a campione sui lavoratori addetti all'esazione dei pedaggi, a causa della continua esposizione a gas di scarico e a frequenti frenate, si sono riscontrati allarmanti tassi altissimi di piombo nel sangue e di scorie tossiche e cancerogene dei ferodi.

È immediata anche la valutazione del grave danno ecologico ed ambientale che l'inquinamento, provocato da chilometriche colonne di autoveicoli con motori accesi, porta all'ambiente che circonda i caselli autostradali, che sono trasformati in vere e proprie camere a gas, trappole per chi è costretto a sostare in coda.

Un intervento, quindi, che si pone l'obiettivo di modificare l'attuale procedura di esazione dei pedaggi rimuovendo le cause di bruschi, inutili e dannosi rallentamenti, deve coniugarsi con l'obiettivo di salvaguardare e migliorare l'efficienza dell'attuale sistema autostradale, garantendo, quindi, quei flussi economici all'attuale sistema che è altamente professionalizzato e su cui sono possibili interventi tendenti ad ottimizzare il servizio, — salvaguardare la salute e l'occupazione dei lavoratori dipendenti; soddisfare le giuste richieste di tutta l'utenza della rete autostradale che ormai sembra ammontare a quasi 100 milioni di utenti.

La presente proposta di legge si pone quindi l'obiettivo di modificare l'attuale sistema di pedaggio tramite il pagamento di una forma di abbonamento con varie scadenze temporali atte a garantire e non penalizzare anche le utenze occasionali.

Attraverso il preventivo accordo con le parti sociali sarà possibile per mezzo della riqualificazione del personale, prevedere l'istituzione di un servizio di assistenza all'utenza che viene richiesto per legge alla società di gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I veicoli a motore ed i rimorchi, di qualsiasi cilindrata e tonnellaggio, che circolano sulle autostrade nazionali ed in concessione, sono assoggettati ad un pedaggio secondo gli importi e le modalità previste nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 2.

1. Sono esenti dall'obbligo del pedaggio:

- a) i veicoli con targhe militari;
- b) i veicoli della Polizia;
- c) i veicoli della Guardia forestale;
- d) i veicoli dei Vigili del fuoco;
- e) i veicoli della Croce rossa.

ART. 3.

1. La prova del pagamento è costituita da un contrassegno autoadesivo su cui è riportato il numero di targa del veicolo per cui è stato effettuato il pagamento, che deve essere apposto, per gli autoveicoli ed autocarri, direttamente sul lato interno del parabrezza, bordo sinistro o dietro lo specchietto retrovisore interno; per i motocicli deve essere esibito se richiesto dal personale predisposto o dagli organi di polizia competenti.

ART. 4.

1. I controlli sono eseguiti in modo casuale ad esclusione del sistema delle tangenziali lungo tutta la rete autostradale, area di servizio o di parcheggio o

presso le rampe di uscita della rete, dagli organi di polizia competenti e da personale della Società di gestione a tale funzione preposto. In sintonia coi tempi d'impiego delle targhe magnetiche, si provvederà ad armonizzare anche il contrassegno utile per il pedaggio che potrà essere letto da lettori ottici predisposti lungo la rete.

ART. 5.

1. Il conducente che circola su di una autostrada con veicolo sprovvisto di contrassegno valido o che utilizza abusivamente il contrassegno, è punito con una multa pari a due volte la tassa annuale dovuta. La multa è comprensiva inoltre della tassa per l'anno solare in corso.

ART. 6.

1. In caso di provata recidiva attraverso i controlli amministrativi, si procederà all'inoltro di denuncia alle autorità competenti ed all'immediata confisca del mezzo.

ART. 7.

1. La Società autostrade rilascia i contrassegni. Essa riscuote il pedaggio per i veicoli su tutto il territorio nazionale presso gli uffici e sportelli preposti, ovvero presso le rivendite autorizzate.

ART. 8.

1. La vendita dei contrassegni per i veicoli stranieri che intendono circolare sul territorio nazionale, viene effettuata al confine presso gli uffici della Società autostrade, oppure all'estero con accordi bilaterali con le organizzazioni automobilistiche.

ART. 9.

1. La Società autostrade che ha in gestione la riscossione della tassa, è direttamente responsabile:

a) della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti autostradali e della garanzia di tutte le strumentazioni di soccorso e pronto intervento;

b) del primo intervento e del coordinamento delle operazioni di soccorso stradale in caso di incidenti e dello sgombero di eventuali automezzi e della pulitura del manto, del controllo e smaltimento del traffico;

c) dell'assicurare un sistema efficiente di informazione all'utenza, ordinaria e straordinaria;

d) della garanzia di mantenere sempre in perfetta efficienza la rete, intervenendo prontamente a ripulire il manto in caso di perturbazioni nevose, di ghiaccio e di fenomeni extra meteorologici e garantire comunque la pulizia e l'efficienza del manto;

e) dell'apertura, presso tutte le aree di parcheggio di servizio, di appositi uffici di informazione e documentazione, per gli utenti italiani e stranieri.

ART. 10.

1. Tutte le procedure cui sono tenute le Società autostradali così come elencate nell'articolo 9, dovranno essere garantite con personale dipendente ed in casi eccezionali ricorrendo a terzi per i soli interventi di macchinari e personale specializzato.

ART. 11.

1. È istituito il « Servizio di assistenza all'utenza e di controllo del traffico ». Tale servizio è effettuato da personale dipendente delle società di gestione.

2. Il personale è adibito:

a) alla verifica costante del manto autostradale e dei servizi di sicurezza;

b) al controllo dei bolli indicanti l'avvenuto pagamento del pedaggio ed in caso contrario a procedere, attraverso procedure amministrative che saranno adottate, a rilevare i dati del contravventore, che saranno poi trasmessi agli uffici amministrativi delle società per i nuovi adempimenti;

c) a tutti i servizi informativi per l'utenza inerenti la situazione del traffico, la presenza di lavori in corso, rallentamenti, ecc., che saranno collocati lungo tutta la rete autostradale, per l'organizzazione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso in casi di incidenti, di controllo e smaltimento del traffico;

d) alla riscossione della tassa autostradale presso gli appositi uffici o sportelli predisposti lungo la rete autostradale e nei centri urbani.

ART. 12.

1. Alle società concessionarie sarà garantito un introito pari alle entrate da pedaggio autostradale registrate dalle singole società a consuntivo dell'anno d'esercizio 1987 e ogni anno sarà incrementato del tasso d'inflazione registrato.

ART. 13.

1. I proventi derivanti dal pedaggio autostradale, stornati dalle ripartizioni dovute alle società concessionarie, sono destinati in armonia con le indicazioni dei dicasteri interessati alla progettazione di nuove tratte autostradali, alla progettazione di forme per la sicurezza stradale, per la prevenzione, per l'informazione all'utenza.

ART. 14.

1. Per il coordinamento delle iniziative, delle attività e delle risorse descritte nel precedente articolo 13 sarà preposta una Commissione composta da rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici, dell'ambiente, cui parteciperanno rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

TABELLA A
(articolo 1)

TASSA MENSILE

	Lire
	—
A) Autoveicoli sino a 1600 c.c.	60.000
B) Autoveicoli oltre i 1600 c.c.	105.000
C) Autoveicoli oltre i 9 posti	1.050.000
D) Autocarri con portata sino a 50 q.	665.000
E) Autocarri con portata da 51 q. a 100 q.	770.000
F) Autocarri con portata oltre i 100 q.	1.150.000
G) Motoveicoli	30.000

TASSA TRIMESTRALE

	Lire
	—
A) Autoveicoli sino a 1600 c.c.	150.000
B) Autoveicoli oltre i 1600 c.c.	250.000
C) Autoveicoli oltre i 9 posti	2.500.000
D) Autocarri con portata sino a 50 q.	1.600.000
E) Autocarri con portata da 51 q. a 100 q.	1.850.000
F) Autocarri con portata oltre i 100 q.	2.750.000
G) Motoveicoli	75.000

TASSA SEMESTRALE

	Lire
	—
A) Autoveicoli sino a 1600 c.c.	210.000
B) Autoveicoli oltre i 1600 c.c.	350.000
C) Autoveicoli oltre i 9 posti	3.500.000
D) Autocarri con portata sino a 50 q.	2.250.000
E) Autocarri con portata da 51 q. a 100 q.	2.600.000
F) Autocarri con portata oltre i 100 q.	3.850.000
G) Motoveicoli	150.000

TASSA ANNUALE

	Lire
A) Autoveicoli sino a 1600 c.c.	300.000
B) Autoveicoli oltre i 1600 c.c.	500.000
C) Autoveicoli oltre i 9 posti	5.000.000
D) Autocarri con portata sino a 50 q.	3.200.000
E) Autocarri con portata da 51 q. a 100 q.	3.700.000
F) Autocarri con portata oltre i 100 q.	5.500.000
G) Motoveicoli	150.000

TICKET GIORNALIERO A PERCORSO ILLIMITATO

Il *ticket* giornaliero a percorso illimitato è valido per le autovetture e i motoveicoli. La vendita può avvenire anche attraverso sportelli automatici. Il valore del *ticket* a percorso illimitato è così ripartito:

	Lire
A) Autoveicoli sino a 1600 c.c.	10.000
B) Autoveicoli oltre i 1600 c.c.	20.000
C) Motoveicoli	10.000